



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di giovedì 23 Dicembre 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 20 dicembre
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Visto di conformità e attestazione di congruità: ambito di applicazione dopo il Decreto Antifrode
di Alessandro Carlesimo

IMPOSTE INDIRETTE

Rent to buy: il regime impositivo indiretto che colpisce la fase di godimento del bene
di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

P.N.R.R. e Piano Transizione 4.0
di Debora Reverberi

ACCERTAMENTO

Variazione anagrafica coincidente con la comunicazione del nuovo indirizzo
di Euroconference Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La cessione dello studio professionale. La parte rateizzata dei corrispettivi: alcuni risvolti ai fini IVA
di Goffredo Giordano di MpO Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Brand journalism: come diventare i media di se stessi

di Michela Trada - Esperta in Brand Journalism e strategie editoriali

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 20 dicembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **64esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla compilazione dell’istanza per la **richiesta del contributo a fondo perduto perequativo**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono stati analizzati i profili di criticità connessi agli **investimenti in beni strumentali di fine d’anno**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stato esaminato il tema della **documentazione delle spese anticipate in nome e per conto del cliente**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. CONTRIBUTO PEREQUATIVO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

2. CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER I SOGGETTI CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON ANNO SOLARE

1. CONTRIBUTO PEREQUATIVO E CONFERIMENTO D’AZIENDA

10

Contributo perequativo: mancata presentazione della dichiarazione entro i termini

Per errore ho dimenticato di inviare la dichiarazione entro il 30.09. Posso sanare in qualche modo? L'importo del contributo perequativo sarebbe molto elevato

P.L.D.

L'articolo 1, comma 24, D.L. 73/2021 espressamente prevede che “*L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021*” (termine successivamente prorogato al 30.09.2021).

L'articolo 3, comma 1, D.M. 12.11.2021 aggiunge che “*Il contributo a fondo perduto non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata*”.

La chiara formulazione normativa, purtroppo, impedisce qualsiasi possibilità di sanare eventuali invii tardivi.

9

Credito d'imposta investimenti: prenotazione con acconto rivelatosi incapiente

In caso di versamento di un acconto pari al 20% dell'importo contrattualmente pattuito entro il 31.12.2021, verificatosi successivamente insufficiente per incremento del costo di acquisizione del bene, la prenotazione non è più valida?

D.P.

Il caso prospettato è stato oggetto di risposta dell'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2019 con riferimento alla previgente disciplina dell'iperammortamento.

Qualora l'acconto, versato entro il 31.12.2021 in misura pari al 20% del costo del bene contrattualmente pattuito, si riveli incapiente *ex post* per successivo incremento del costo di acquisizione del bene, la validità della prenotazione è parzialmente confermata.

In tale ipotesi la modifica intervenuta nel costo del bene impone un calcolo separato dell'agevolazione:

- per il costo originario pattuito al 31.12.2021 resta valida la prenotazione e dunque risulta applicabile la disciplina del comma 1054, articolo 1, L. 178/2020 per i beni ordinari (credito d'imposta del 10%), o del comma 1056, articolo 1, L. 178/2020 per i beni materiali 4.0 (credito d'imposta del 50% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro);
- al costo eccedente si applica invece la disciplina in vigore nel 2022, quale anno successivo a quello di pagamento degli acconti, di cui al comma 1055, articolo 1, L. 178/2020 per i beni ordinari (credito d'imposta del 6%), o del comma 1057, articolo 1, L. 178/2020 per i beni materiali 4.0 (credito d'imposta del 40% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro).

8

Compensi e rimborsi spese: compilazione del modello 770 e CU

Un contribuente corrisponde compensi e alcune spese anticipate a un professionista in regime forfettario. Per tali compensi e rimborsi spese liquidati lo stesso non è tenuto a indicare nulla nel Modello 770? Nella C.U.?

F.P.

I compensi e i rimborsi spese corrisposti ai sensi dell'articolo 15 D.P.R. 633/1972, erogati a contribuenti che applicano il regime forfettario, non devono essere riportati nel Modello 770. Gli stessi, tuttavia, devono essere inseriti nella CU.

7

Avviso bonario telematico e termini di pagamento

Ma se l'avviso bonario viene notificato a mezzo intermediario i termini sono di 60gg anzichè di 30gg, giusto?

A. G. S.

Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi può fornire i chiarimenti necessari "entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione".

Tale termine, nel caso di invio con canali telematici dell'invito contenente gli esiti della liquidazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R.

322/1998, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l'avviso è reso disponibile all'intermediario. Il termine, dunque, è di novanta giorni.

6

Contributo perequativo: istanza sostitutiva

Contributo perequativo: in caso di invio di istanza non correttamente compilata come è possibile rimediare? Se re-invio l'istanza entro il termine questa sostituisce la precedente?

B. M.

Come ricorda anche la guida proposta dall'Agenzia delle entrate, se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, non deve inviare un'istanza di rinuncia (la rinuncia, infatti, si intende come totale e definitiva) e può semplicemente trasmettere un'ulteriore istanza con dati corretti, che sostituisce tutte quelle trasmesse in precedenza.

Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo; dopo tale momento, e in ogni caso successivamente al 28 dicembre 2021, non è più possibile inviare un'istanza sostitutiva.

5

Contributo perequativo: quali altri contributi assumono rilievo?

Perequativo. Quali contributi a fondo perduto detraggo? Anche quelli corrisposti dalle Casse? Ad esempio cassa forense ecc

S. V.

I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui tenere conto sono:

- articolo 25 D.L. 34/2020 (contributo Rilancio);
- articolo 59 D.L. 104/2020 (contributo centri storici e contributo santuari);
- articolo 60 D.L. 104/2020 (contributo comuni montani);
- articoli 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020 (contributi Ristori);
- articolo 2 D.L. 172/2020 (contributo Natale);
- articolo 1 D.L. 41/2021 (contributo Sostegni);
- articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 73/2021 (contributo Sostegni-bis automatico);

- articolo 1, commi da 5 a 13, D.L. 73/2021 (contributo Sostegni-bis attività stagionali).

#4

Istanza Civis e sospensione dei termini

L'istanza di autotutela tramite civis interrompe i termini dei 30 giorni per il versamento ridotto delle sanzioni?

F. SNC

No, non è prevista alcuna interruzione dei termini.

Come chiarito dalla recente risoluzione 72/E/2021, pertanto:

- se la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, dal ricevimento della comunicazione "definitiva", contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
- se la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.

3

Contributo perequativo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Contributo perequativo: il contribuente che ha ricevuto aiuti inferiori a 800.000 euro nel compilare l'istanza può limitarsi a compilare solo la casella A-1)?

T. O.

L'istanza può essere validamente compilata soltanto se risultano compilate le caselle B1 o B2.

Le caselle B1 e B2, infatti, servono per indicare il superamento/mancato superamento dei limiti massimi consentiti degli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data di presentazione

dell'istanza, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il contributo a fondo perduto richiesto con l'istanza in esame.

Le caselle A1 e A2 riguardano invece l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021.

2

Contributo perequativo per i soggetti con esercizio non coincidente con anno solare

Il contributo perequativo per un soggetto con periodo imposta diverso dall'anno solare (es. 30/11/2020) non poteva presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta al 31/12/20 entro il 30/09/21 – pertanto è escluso?

A. S. SRL STP

In effetti non sono state previste specifiche eccezioni che possono assumere rilievo nell'ambito della fattispecie in esame.

La norma è ferma nel qualificare necessario l'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021.

1

Contributo perequativo e conferimento d'azienda

In caso di conferimento d'azienda, come calcolo il contributo perequativo?

A.N.

Come chiarisce la guida pubblicata dall'Agenzia delle entrate e dedicata, appunto, al contributo perequativo, ai fini della verifica dei ricavi, se l'operazione di trasformazione aziendale è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 deve essere determinato con riferimento alla partita Iva del soggetto confluito. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, l'ammontare dei ricavi e compensi deve essere invece determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del richiedente e del soggetto confluito.

Per quanto riguarda, invece, il risultato economico, se è confluito, nel richiedente, un altro soggetto a seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta dopo il 31 dicembre

2018, gli importi del risultato economico d'esercizio relativi agli anni 2019 e 2020 devono essere determinati con riferimento a entrambe le posizioni del richiedente e del soggetto confluito.

Assumono infine rilievo anche i contributi a fondo perduto ricevuti sia dal richiedente che dal soggetto confluito.

Per **aderire alla *Community* di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Visto di conformità e attestazione di congruità: ambito di applicazione dopo il Decreto Antifrode

di Alessandro Carlesimo

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE: COSA CAMBIA DAL 2022

[Scopri di più >](#)

Al fine di contrastare le iniziative fraudolente che fanno leva sulla circolazione dei crediti corrispondenti ai bonus fiscali edilizi, il D.L. 157/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11.11.2021) ha introdotto ulteriori **presidi di controllo**.

In particolare, nel testo di legge vengono introdotte misure di prevenzione che **estendono il ventaglio delle ipotesi nelle quali è necessario ottenere le attestazioni da parte professionisti abilitati**.

La novità più rilevante interessa gli **adempimenti prodromici alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni edilizie non collegate agli interventi "superbonus 110"**.

Al riguardo, si ricorda che l'[articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020](#), in deroga alle disposizioni ordinarie, contempla soluzioni alternative alla canonica detrazione. Più precisamente, viene offerta ai contribuenti la **facoltà di optare**:

- **per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo pari alla detrazione concessa con riferimento ai lavori commissionati;**
- **per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione concessa con riferimento ai lavori commissionati.**

L'opzione per l'utilizzo alternativo alla detrazione, prima dell'entrata in vigore del Decreto, era percorribile anche con riferimento ai bonus edilizi non rientranti nel perimetro degli interventi (trainanti e trainati) ammessi al superbonus **senza tuttavia sottostare a specifici formalismi che non fossero quelli già prescritti per la detrazione in dichiarazione della spesa**. Dunque, fermo restando il rispetto dei i requisiti di legge che attribuivano il diritto alla detrazione, era **possibile procedere alla monetizzazione dei suddetti bonus in maniera piuttosto fluida**.

All'indomani del provvedimento adottato, cambiano le regole per poter esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito associato a terzi.

L'articolo 1, comma 1, lett. a) n.2, infatti, integra l'[articolo 121 D.L.34/2020](#), richiedendo due adempimenti. In primis, **l'obbligo di acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti legittimanti la detrazione d'imposta**. In secondo luogo, viene richiesta l'asseverazione di **congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi, rilasciata da un tecnico abilitato.

La novità, di fatto, pone i professionisti abilitati sempre più al centro delle dinamiche che concernono la circolazione della moneta fiscale, considerato che **il visto di conformità e l'attestazione di congruità sono ora necessari in presenza di qualsiasi utilizzo dei bonus diverso dalla detrazione in dichiarazione**.

Entrambi i due presidi menzionati, in precedenza obbligatori soltanto nelle cessioni che originavano dall'agevolazione superbonus, diventano **imprescindibili anche per lo sconto in fattura e per la cessione del credito maturato a fronte delle seguenti opere**:

- interventi di **recupero del patrimonio edilizio** ex [articolo 16-bis, comma 1, lettere a\) e b\), Tuir](#);
- interventi di riqualificazione energetica ex [articolo 14 D.L. 63/2013](#) (cd. **ecobonus**);
- adozione di misure antisismiche ex [articolo 16 D.L. 63/2013](#) (cd. **sismabonus**);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 (cd. **bonus facciate**);
- **installazione di impianti fotovoltaici** ex [articolo 16-bis, comma 1, lett. h\), Tuir](#);
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**, ex [articolo 16-ter D.L. 63/2013](#).

Nelle faq pubblicate dall'Ade, così come nella [circolare 16/E/2021](#), sono state fornite **alcune indicazioni sull'ambito di applicazione temporale** della nuova cornice normativa.

Gli obblighi sono in vigore dal **12.11.2021** (data di entrata in vigore del D.L. 157/2021), pertanto, in linea di principio, **non interessano le cessioni dei bonus perfezionatesi in epoca anteriore alla suddetta data**.

Più precisamente, l'Agenzia ha inteso valorizzare la buona fede dei contribuenti esonerandoli dalle attestazioni, laddove *“in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate”*.

Il Decreto “Antifrode”, inoltre, **completa il quadro dei controlli** attraverso l'intensificazione delle misure preventive.

Agli adempimenti sopra esposti **viene affiancata una peculiare procedura di “convalida” della cessione dei crediti che opera all’atto della comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate (nuovo [articolo 122-bis D.L. 34/2020](#)).**

L’Amministrazione, sulla base dei dati contenuti nelle comunicazioni e di quelli disponibili presso l’Anagrafe Tributaria, **entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, le operazioni che presentano profili di rischio.** Se all’esito del controllo **risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata** e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione è considerata efficace.

Peraltro, in base all’[articolo 2, comma 1, D.L. 157/2021](#), **l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera respinta.** Si profila così una verifica circostanziata del credito ogni qualvolta pervenga una comunicazione rigettata secondo la procedura di verifica sopra descritta.

Un’ulteriore novità degna di nota attiene alle modalità di fruizione della maxi-detrazione connessa agli interventi ricadenti nella **disciplina del superbonus.** Al proposito, viene reso obbligatorio il **visto di conformità per ogni modalità di fruizione dell’agevolazione, dunque anche in presenza della ordinaria detrazione d’imposta, salvo i casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione precompilata in proprio ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.**

IMPOSTE INDIRETTE

Rent to buy: il regime impositivo indiretto che colpisce la fase di godimento del bene

di Federica Furlani

Master di specializzazione

CONFERME E NOVITÀ NEL BILANCIO OIC 2021

[Scopri di più >](#)



L'[articolo 23 D.L. 133/2014](#), che ha normato i “**contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili**” (c.d. *rent to buy*), non ha indicato e disciplinato il relativo regime fiscale, che è stato oggetto di esame da parte dell’Amministrazione finanziaria con la circolare 4/2015, poi commentata da Assonime con la circolare 27/2015.

Ricordiamo che il **rent to buy** è definito come il contratto, diverso dalla locazione finanziaria, che prevede **l’immediata concessione del godimento di un immobile**, con **diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato** imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.

Si tratta pertanto di un **negoziò giuridico complesso** caratterizzato:

- dal **godimento dell’immobile**, per i periodi precedenti l’esercizio del diritto di acquisto, godimento che va assimilato, ai fini fiscali, alla **locazione**;
- dall’imputazione di una quota del canone a corrispettivo della successiva compravendita dell’immobile, che va ad assumere natura di **anticipazione del corrispettivo del trasferimento** e deve essere assimilato, ai fini fiscali, agli **acconti di prezzo** della successiva vendita dell’immobile;
- dall’**esercizio del diritto di acquisto** (o eventuale mancato esercizio del diritto) dell’immobile, dove trova applicazione la normativa fiscale prevista per i **trasferimenti immobiliari**.

Definita la fattispecie, partendo dal distinguere l’operazione nelle due fasi che la caratterizzano:

- **fase del godimento** del bene o della locazione immobiliare;
- **fase della cessione**;

in questo contributo ci soffermeremo sul **trattamento fiscale** dal punto di vista delle imposte indirette applicabile alla **prima**.

Nella **fase di godimento del bene** il regime applicabile è in linea generale quello delle **locazioni immobiliari**, con la particolarità che il canone va distinto tra la quota di canone legata al godimento dell'immobile e la quota di canone pagata a titolo di acconto del prezzo pattuito.

Alla quota di canone legata al godimento dell'immobile si applica il **regime Iva previsto per le locazioni immobiliari**. Quindi, nel caso di **fabbricati abitativi** e locatore soggetto Iva, è prevista l'esenzione salvo l'opzione per l'imponibilità (con aliquota del 10%) nei casi consentiti, da manifestarsi nel contratto di *rent to buy*; anche nel caso di **fabbricati strumentali** il regime Iva previsto è **l'esenzione** salvo l'opzione, sempre possibile, per l'imponibilità (22%), da manifestarsi anch'essa nel contratto di *rent to buy*.

La scelta circa l'esenzione o l'imponibilità Iva, ove possibile, produce i suoi effetti anche per quanto riguarda **l'imposta di registro**, a cui è assoggettata la locazione immobiliare parte del *rent to buy*.

In caso di **concedente soggetto Iva**, se la locazione ha ad oggetto fabbricati abitativi l'imposta di registro è proporzionale (con aliquota del 2%) se la locazione è esente Iva, fissa (200 euro) se è imponibile; se ha ad oggetto invece immobili strumentali è proporzionale (con aliquota dell'1%) sia che la locazione sia esente Iva che imponibile.

Se invece il **concedente non è un soggetto Iva** l'imposta di registro è sempre proporzionale, con l'aliquota del 2%, salvo l'opzione, se possibile, per la cedolare secca sulle locazioni abitative.

Si evidenzia che nel caso di imposta di registro proporzionale, la base imponibile è pari alla sola quota di canone imputata a corrispettivo per il godimento, relativa all'intera durata contrattuale.

Per quanto riguarda la **quota di canone pagata a titolo di acconto del prezzo pattuito**, essa segue invece il regime previsto per i **corrispettivi delle cessioni immobiliari**.

Di conseguenza, sia nel caso di **immobili abitativi** che di **immobili strumentali** sarà imponibile Iva per obbligo (in caso di concedente impresa di costruzione o di ristrutturazione se tra la data dell'ultimazione dei lavori e la data della cessione immobiliare sono trascorsi meno di 5 anni) o per opzione quando permesso, o esente negli altri casi, con aliquota che varia a seconda della specificità degli immobili abitativi (4%, 10% o 22%) o strumentali (22%). Anche in questo caso **l'opzione per l'imponibilità** deve risultare dal contratto di *rent to buy*.

Per quanto riguarda **l'imposta di registro**, in caso di **locatore soggetto Iva**, se la locazione ha ad oggetto fabbricati abitativi è proporzionale (con aliquota del 3%) se la locazione è esente Iva,

è fissa (200 euro) se è imponibile; se invece ha ad oggetto immobili strumentali è sempre fissa (200 euro) sia che la locazione sia esente Iva che imponibile.

Se, invece, il **concedente non è un soggetto Iva** l'imposta di registro è sempre proporzionale, con l'aliquota del 3%.

AGEVOLAZIONI

P.N.R.R. e Piano Transizione 4.0

di Debora Reverberi



Master di specializzazione

**SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE:
COSA CAMBIA DAL 2022**

Scopri di più >

Il P.N.R.R. si articola in 6 missioni suddivise in 16 componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo.

La missione n. 1 “digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” si prefigge come obiettivo generale l’*“impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Paese”*, attraverso **investimenti volti a migliorare la digitalizzazione del Paese secondo le seguenti tre componenti:**

- M1C1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione;
- **M1C2 digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;**
- M1C3 turismo e cultura 4.0.

È proprio nell’ambito della componente M1C2, destinata a colmare le carenze nel processo di trasformazione digitale delle imprese e nella connettività evidenziate dall’indice di digitalizzazione dell’economia e della società in relazione al 2020 (indice DESI), **che rientra la misura “M1C2-1 – Investimento 1: Transizione 4.0”**, documentata nell’allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 **con l’obiettivo di “sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione”**.

La misura M1C2-1 finanziata nell’ambito del PNRR **comprende una parte dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0.**

Risultano finanziati con risorse del P.N.R.R. **i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2023** ovvero 30.11.2024 per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, in relazione alle seguenti tipologie di beni:

- **beni strumentali materiali 4.0** compresi nell’[Allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 e di

cui all'[articolo 1, comma 189, L. 160/2019](#) e [articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020](#);

- **beni strumentali immateriali 4.0** compresi nell'[Allegato B](#) annesso alla L. 232/2016 e di cui all'[articolo 1, comma 190, L. 160/2019](#) e [articolo 1, commi 1058, L. 178/2020](#);
- **beni strumentali immateriali ordinari** di cui all'[articolo 1, commi 1054-1055, L. 178/2020](#).

Dunque le risorse del P.N.R.R. non sono destinate a finanziare gli investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui all'[articolo 1 comma 188, L. 160/2019](#) e [articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020](#).

Rientrano inoltre fra le misure del P.N.R.R. **i crediti per investimenti in attività di R&S&I&D** di cui all'[articolo 1, commi 198 e ss., L. 160/2019](#) presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo **01.01.2022 – 31.12.2023** ovvero 30.11.2024 per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, in particolare:

- attività di R&S di cui all'[articolo 1, comma 200, L. 160/2019](#) e [articolo 2 D.M. 26.05.2020](#);
- attività di IT di cui all'[articolo 1, comma 201, L. 160/2019](#) e [articolo 3 D.M. 26.05.2020](#);
- attività di IT con obiettivi di innovazione digitale o transizione ecologica di cui all'[articolo 1, commi 201 e 203](#), L. 160/2019 e [articolo 5 D.M. 26.05.2020](#);
- attività di design e ideazione estetica di cui all'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#) e [articolo 4 D.M. 26.05.2020](#).

Pertanto **il credito d'imposta per investimenti in R&S risulta finanziato dal P.N.R.R. solo a partire dal periodo d'imposta 2021**, in quanto agevolazione rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi 2022.

Inoltre **non sono misure finanziate nell'ambito del P.N.R.R. le maggiorazioni dei crediti d'imposta R&S nel Mezzogiorno e regioni del sisma centro Italia** di cui all'[articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020](#).

Infine **rientrano fra le misure del P.N.R.R. i crediti per investimenti in attività di Formazione 4.0**, di cui [articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017](#) e [articolo 1, commi da 78 a 81, L. 145/2018](#), presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo **01.01.2022 – 31.12.2023** ovvero 30.11.2024 per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Pertanto anche **il credito d'imposta per investimenti in Formazione 4.0 risulta finanziato dal P.N.R.R. solo a partire dal periodo d'imposta 2021**, in quanto agevolazione rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi 2022.

La [risoluzione dell'Agenzia delle entrate 68/E/2021](#), in ottemperanza alle prescrizioni del citato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN, **riepiloga i codici tributo**, già

precedentemente istituiti con apposite risoluzioni, **utilizzabili in particolare per la compensazione dei crediti d'imposta finanziati dal P.N.R.R.**

Nel medesimo documento di prassi sono inoltre riepilogate, **ai fini del puntuale monitoraggio delle misure agevolative, le istruzioni per l'esposizione dei crediti d'imposta nel quadro RU sezioni I e IV dei modelli redditi di riferimento.**

ACCERTAMENTO

Variazione anagrafica coincidente con la comunicazione del nuovo indirizzo

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

LABORATORIO SULLA SCISSIONE SOCIETARIA

Scopri di più >

Dal giorno in cui il contribuente **comunica la variazione dell'indirizzo** decorre il termine di **trenta giorni** entro il quale le notifiche possono essere effettuate anche alla precedente residenza. **Irilevante è il momento del successivo perfezionamento formale** dell'iscrizione anagrafica.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 41137**, depositata ieri, **22 dicembre**.

Un dottore commercialista veniva raggiunto da una **cartella di pagamento** basata su un **avviso di accertamento** emesso nei suoi confronti e non impugnato.

Il dottore commercialista impugnava la cartella, rilevando di **non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento**, che era stato notificato **presso la vecchia residenza un mese e due giorni dopo l'avvenuta comunicazione all'anagrafe del trasferimento**. Il **perfezionamento formale** della variazione anagrafica, però, si concretizzava solo qualche giorno dopo l'avvenuta notifica.

La questione giungeva quindi dinanzi la Corte di Cassazione che ha avuto modo di richiamare l'articolo 60, comma 1, lett. c), D.P.R. 600/1973, nella versione all'epoca vigente, il quale prevedeva che la **notificazione** dovesse effettuarsi **nel domicilio fiscale del destinatario**, mentre il successivo **comma 3** aggiungeva che **le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo** a quello in cui è avvenuta la variazione anagrafica. Anche l'**attuale formulazione del citato articolo 60 D.P.R. 600/1973**, per la verità, espressamente prevede che **“Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica”**.

Con il termine **“variazione anagrafica”** viene fatto riferimento al **giorno della comunicazione della variazione dell'indirizzo a cura del contribuente**. Non assume invece rilievo il

perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica.

D'altra parte, sarebbe assurdo pensare che il legislatore volesse **collegare effetti tanto importanti a un termine non noto al contribuente e nemmeno all'amministrazione**, essendo lo stesso esclusivamente legato all'**adempimento posto in essere dal funzionario comunale** deputato a provvedervi (per il quale non è prevista nemmeno una **formale comunicazione** ai soggetti interessati).

Non può quindi ritenersi che il termine di trenta giorni sia legato al **perfezionamento formale della iscrizione**, perché dal momento in cui la variazione è non solo comunicata ma addirittura **formalizzata, non c'è motivo** per l'Amministrazione **per continuare a notificare al precedente indirizzo**.

In conclusione, **una volta effettuata la comunicazione**, il contribuente è esposto, nei successivi **trenta giorni**, al **rischio di ricevere la notifica al precedente indirizzo; decorso tale termine**, il nuovo indirizzo produrrà però i suoi effetti anche nei fronti degli **Uffici finanziari**, ragion per cui **è esclusa la possibilità di notificare al precedente indirizzo**, indipendentemente dal tempo che gli uffici dell'anagrafe impiegheranno per adempiere agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente.

Anche l'indicazione del precedente indirizzo nella **dichiarazione fiscale** successiva all'effettivo trasferimento della residenza non assume rilievo nell'ambito della fattispecie in esame.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La cessione dello studio professionale. La parte rateizzata dei corrispettivi: alcuni risvolti ai fini IVA

di Goffredo Giordano di MpO Partners



Francesca Aldighetti, Commercialista, Circolo Tennis Scaligero, Verona, Lunedì ore 10.20.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Premessa

Abbiamo già avuto modo di evidenziare, in precedenti contributi (si veda ad esempio [“Aggregazioni Tra Professionisti: Un Trampolino Di Lancio Per Il Futuro”](#) e [“La Cessione Dello Studio Professionale: Partita IVA Aperta Fino All’incasso Dell’intero Corrispettivo”](#)), come l'aumento della concorrenza tra i professionisti e dalle maggiori esigenze della clientela (che richiede servizi sempre più complessi e specialistici), nonché l'ingresso della digitalizzazione negli studi professionali abbiano messo in crisi la storica propensione del professionista ad esercitare individualmente la sua attività.

Tale propensione, però, sembra ancora oggi resistere nell'esercizio della professione di commercialista (ma anche del consulente del lavoro).

Infatti, dai dati elaborati dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti, e riportati nell'ultimo rapporto sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'anno 2020, rilevano che l'attività professionale di dottore commercialista ed esperto contabile viene ancora prevalentemente svolta in modo individuale.

Non solo, il 63,2% degli iscritti rientrano nella classe dai 41-60 anni e gli over 60 hanno raggiunto circa il 19%.

Per tali motivi, nell'ottica della programmazione del naturale passaggio generazionale, il processo di aggregazione fra studi professionali costituisce insieme la condizione necessaria e la conseguenza diretta **dell'operazione di cessione/acquisizione** di uno studio professionale.

Come vengono strutturate in Italia le operazioni M&A di studi professionali?

Nella prassi italiana il trasferimento a titolo oneroso dello studio professionale, organizzato sotto forma di ditta individuale, avviene attraverso la stipula di un contratto preliminare ed un contratto definitivo, i quali contengono una serie di clausole che regolamentano la parte economico-finanziaria dell'operazione, il trasferimento dei vari rapporti giuridici che compongono lo studio, nonché gli obblighi assunti delle parti.

Una delle clausole contrattuali più importanti è quella che regolamenta il periodo di affiancamento (più o meno lungo a seconda delle peculiarità di parte cedente) che ha il fondamentale scopo della canalizzazione del rapporto fiduciario al professionista subentrante.

Pertanto, appare evidente che per trasferire un'attività professionale dovrà esserci un'attività di canalizzazione e quindi queste operazioni non potranno che esplicare i propri effetti in un arco di tempo. Questo è il concetto su cui si basano le operazioni di cessione/agggregazione tra studi professionali ed è l'elemento che differenzia queste operazioni dalle operazioni M&A aziendali. Nell'M&A aziendale, solitamente, si sottoscrive un contratto preliminare subordinato alla realizzazione di una due diligence, al buon esito di quest'ultima le parti non hanno più rapporti, si paga il prezzo e ciascuna va per la sua strada.

Nelle operazioni di studi professionali, una volta valutato il target, le parti iniziano un percorso assieme finalizzato alla canalizzazione della clientela, terminato il quale si dovrà andare a verificare quale parte della clientela abbia aderito a questo progetto e quindi determinare, alla fine del percorso, il valore effettivo della clientela trasferita.

Tecnicamente queste sono operazioni che possono essere definite a formazione progressiva ed esplicano i loro effetti non in un momento T0 ma in un arco di tempo.

Tutta la struttura dell'operazione è figlia di questo concetto.

Pertanto, anche la struttura finanziaria dell'operazione non potrà prevedere, a differenza delle operazioni M&A aziendali, il pagamento in un'unica soluzione ma un pagamento dilazionato nel tempo (di solito dai 3 ai 5 anni) e legato, inoltre, all'effettivo trasferimento della clientela.

Da un punto di vista fiscale quali sono i trattamenti della parte rateizzata?

Quali sono gli adempimenti in caso di decesso del professionista?

Partendo dal presupposto che la cessione del «pacchetto clienti» genera interamente reddito professionale da assoggettare a tassazione ordinaria (ai sensi dell'articolo 54 del TUIR) ai fini IVA, in considerazione del fatto che il professionista cedente è obbligato ad emettere regolari parcelli per tutte le rate incassate (soggette ad Iva, ritenuta d'acconto e cassa di previdenza se applicabile).

Pertanto, anche se il professionista intende cessare l'attività deve mantenere aperto il numero di partita IVA fino all'incasso dell'ultima rata.

Su tale argomento è intervenuta l'Amministrazione Finanziaria (Cfr. 20 agosto 2009, n. 232/E) con la quale ha chiarito che *“la cessazione dell'attività per il professionista non coincide ... con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del Codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata”*.

Continua a leggere qui:
<https://mpopartners.com/articoli/cessione-studio-professionale-rateizzazione-corrispettivi/>

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Brand journalism: come diventare i media di se stessi

di Michela Trada - Esperta in Brand Journalism e strategie editoriali

La consapevolezza più grande, lato *marketing* e comunicazione, che ci è derivata da questi due anni di pandemia è certamente quella che, grazie al *web*, è possibile “fare a meno” dei media tradizionali per farci conoscere e comunicare all'esterno la nostra *brand identity*.

Un'affermazione forte da parte di un'addetta ai lavori, direte voi ma che, a ben guardare, va al pari, in termini di *brand reputation*, di quanto accaduto per i negozi fisici con l'avvento degli *e-commerce* e delle riunioni tradizionali con l'uso delle stanze virtuali.

Certo, la carta stampata continuerà ad essere il primo strumento di *brand reputation* (chi oggi non desidera finire sul giornale e farsene vanto) per imprenditori e libero professionisti, ma è l'*online* a farci conoscere veramente per quello che siamo.

Ecco perché è lecito dire ***che noi siamo i media di noi stessi***: il nostro blog oggi rappresenta il nostro giornale proprietario e non abbiamo bisogno di intermediari per pubblicare i nostri contenuti né per deciderne gli argomenti; allo stesso modo, il canale Youtube assume il ruolo della nostra televisione personale e il podcast quello della nostra radio, sempre sintonizzata sulle nostre frequenze. Dulcis in fundo, ecco i social, la cassa di risonanza *cross-mediale* di quanto sopra citato.

Se ci siamo, quindi, trasformati nei giornalisti di noi stessi, imparare ad utilizzare nel modo corretto le tecniche giornalistiche per comunicare i nostri valori e le informazioni inerenti alla nostra mission, la nostra *vision* e la nostra competenza, è certamente doveroso.

Il *brand journalism* è il nostro fido scudiero in questa avventura; se è vero che sono i *brand journalist* a comunicare un'azienda e un'impresa come evidenziato nel mio articolo per LeRosa “[Brand Journalism: chi può farlo](#)”, è altresì inconfondibile che le medesime tecniche del giornalismo della marca possono essere apprese se esercitate con continuità.

Grazie al *brand journalism*, infatti, il *focus* si sposta dalla mera vendita di prodotto tipica del *content marketing* ad una logica informativa in cui il **centro dell'attenzione non siamo più noi ma il nostro pubblico, i nostri lettori**.

Che contenuto informativo potrebbe essere

utile alla mia *community* per

risolvere un determinato problema

o per avere più “sapere” rispetto all'universo

che caratterizza il mio campo d'azione?

Questa la domanda principale da porsi prima di iniziare a scrivere sulle nostre pagine social o sul nostro blog personale/aziendale.

Come il giornalista divulgà le notizie ad un pubblico per il bene della comunità così noi dobbiamo farlo con noi stessi al fine di lasciare uno spunto **significativo** per il nostro destinatario e un contenuto può dirsi significativo solamente quando riesce ad influenzare le decisioni prese da uno *stakeholder*, un consumatore, un utente.

